



16065/14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONI UNITE CIVILI

*REGOLAMENTI
DI
GIURISDIZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI - Primo Pres.te f.f. - R.G.N. 4055/2013
Dott. MARIO ADAMO - Presidente Sezione - Cron. 16065
Dott. RENATO RORDORF - Presidente Sezione - Rep. CI
Dott. ALDO CECCHERINI - Consigliere - Ud. 25/03/2014
Dott. AURELIO CAPPABIANCA - Consigliere - CC
Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
Dott. PAOLO D'ALESSANDRO - Consigliere -
Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Rel. Consigliere -
Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 4055-2013 proposto da:

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELICHAFT, DEUTSCHE BANK AG
FILIALE DI LONDRA, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliate in
ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio
dell'avvocato LENER RAFFAELE, che le rappresenta e
difende unitamente all'avvocato CASTELLANI ENRICO, per
procure speciali, in atti;

- ricorrenti -

contro

MARCIANA FINANZIARIA S.P.A., in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell'avvocato CESAREI PIERO, che la rappresenta e difende, per procura speciale, in atti;

- controricorrente -

contro

CITIGROUP INC., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 11, presso lo studio dell'avvocato GIAMPAOLINO CARLO FELICE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUASTADISEGNI FABIO, per procura speciale, in atti;

- resistente -

UBS LIMITED, UBS AG, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GIUSEPPE CUBONI 12, presso lo STUDIO LEGALE MACCHI DI CELLERE GANGEMI, rappresentate e difese dagli avvocati VISCO CLAUDIO, ORLANDO SALVATORE, LAZZERETTI SILVIA, per procure speciali, in atti;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

ALLEGRA FINANZ AG, ARBEIDSCENTRUM VOOR GEHANDICAPTEN A.C.G. VZW, ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ENA, ASSOCIATION MEDICALE INTERENTREPRISE, DORP NR. 2 -



KONINGIN FABIOLA VZW, FIL GESTION, FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL, FIL INVESTMENT SERVICES (UK) LIMITED, FIXATOR SA, FRANKFURTER SPARKASSE ANSTALT DES OFFENTLICHEN RECHTS GROUPE RL, CHAMBARD SOCIETE' CIVILE, MCA FINACE SA, SCALA INTERNATIONAL SA, SO.LO.TRAT. SAS, WESTLB AG, CITIBANK NA, CITIBANK INTERNATIONAL PLC, BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION, DEUTSCHE BANK S.P.A., MORGAN STANLEY BANK INTERNATIONAL LIMITED - MILAN BRANCH, MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC, INTESA SAN PAOLO S.P.A.;

- intimati -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 5012/2011 del TRIBUNALE di MILANO; uditi gli avvocati Enrico CASTELLANI, Piero CESAREI, Fabio GUASTADISEGNI, Salvatore ORLANDO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2014 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. Ignazio PATRONE, il quale chiede alla Corte di rigettare i ricorsi, affermando la giurisdizione italiana.

LA CORTE

Letto il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla A.G. *Deutsche Bank*, con sede a Francoforte sul Meno, e dalla A.G. *Deutsche Bank*, filiale di Londra, con sede a Londra, contro la A.G. *Allegra Finanz* ed altre società, attrici nella causa di merito pendente al n. 5012/2011 RG del Tribunale di Milano (delle quali la sola Marciana Finanziaria S.p.a. è costituita nel presente giudizio) e nei confronti di altre Banche e società finanziarie, delle quali solo la *UBS* di Londra e la *UBS* di Zurigo sono costituite con controricorso e ricorso incidentale adesivo nel presente giudizio

Osserva

1. Ai fini della decisione del presente regolamento, i fatti giuridicamente rilevanti sul piano sostanziale e processuale risultano i seguenti:

- *Allegra Finanz* ed altre società attrici (tutte, tranne la qui costituita Marciana Finanziaria S.p.a., aventi sede all'estero) hanno convenuto davanti al Tribunale di Milano le odierne ricorrenti, le ricorrenti incidentali ed altre banche ed imprese finanziarie, al fine di sentirle condannare, ex art. 2043 cod. civ., al risarcimento dei danni subiti a seguito del dissesto delle società del Gruppo Parmalat;
- *La causa petendi* della proposta azione aquiliana si identifica nella attribuzione, alle odierne ricorrenti (oltre che alle altre banche convenute) di una condotta (*rectius*, di più condotte diacronicamente dislocate) consistita nell'aver finanziato un gruppo industriale in stato di decozione al solo fine di trarne profitto,

trasferendo il rischio economico delle operazioni intraprese sul mercato finanziario con il gruppo Parmalat su investitori e risparmiatori ingannati circa il reale stato di solvibilità del gruppo stesso. Allegano, in particolare, le attrici oggi resistenti dinanzi a questa Corte di aver acquistato strumenti finanziari (titoli azionari, titoli obbligazionari e *prefence share*) emessi da società di quel gruppo e di aver maturato, in conseguenza del dissesto della Parmalat e della sua sottoposizione alla procedura di amministrazione straordinaria, ingentissime perdite a seguito di tre precise operazioni finanziarie: 1) Un *equity collar swap*, stipulato tra *Deutsche Bank* e la *Newport SA*; 2) L'assistenza prestata da *Deutsche Bank London*, nel settembre 2003, ai vertici del gruppo nell'operazione di emissione, da parte di *Parmalat Finance Corporatin BV*, di un prestito obbligazionario per (nominali) Euro 350 milioni; 3) La stipulazione, da parte di *Deutsche Bank* con Parmalat s.p.a. di una serie di operazioni in strumenti finanziari cd. derivati;

- Il *petitum* conseguente a tali, asserite perdite, viene complessivamente quantificato in E. 128.810.979,93, variamente ripartito tra le singole società attrici (la sola *Frankfurter Sparkasse* ha ricondotto le proprie ragioni di credito al mancato rimborso di un finanziamento concesso alla Parmalat nell'ottobre del 2001 per un importo pari ad E. 6.314.469). In particolare, tali perdite sarebbero state conseguenza: 1) Della perdurante somministrazione alla

Parmalat dei mezzi finanziari necessari per sopravvivere sul mercato in una situazione di irreversibile stato di insolvenza; 2) Della alterazione del mercato dei capitali rispetto al cui buon funzionamento i soggetti portatori di titoli quotati vantano un vero e proprio diritto soggettivo;

- *L'eventus damni* lamentato dalle attrici dinanzi al giudice del merito viene fatto discendere dall'aver la condotta delle convenute provocato, in concorso con i vertici degli enti finanziati: 1) L'immissione sul mercato di titoli spazzatura; 2) L'acquisto di detti titoli da parte delle attrici, con la conseguente e quasi totale perdita del capitale investito; 3) L'alterazione della percezione in ordine alle capacità di credito del gruppo Parmalat; 4) L'ulteriore induzione all'acquisto e/o al mantenimento in portafoglio di quei titoli; 5) La diminuzione della garanzia patrimoniale del credito conseguente all'aggravamento dello stato di decozione ad opera delle Banche oggi ricorrenti.

2. La questione della carenza di giurisdizione della A.G. italiana risulta tempestivamente sollevata dalle ricorrenti e dalle ricorrenti incidentali con le loro prime difese nella causa di merito: il regolamento appare pertanto ammissibile, non essendo intervenuta alcuna decisione sul punto da parte dell'adito Tribunale di Milano.

3. Queste le ragioni poste a fondamento dell'eccezione difetto di giurisdizione da parte delle ricorrenti principali:

- alla causa intrapresa dalle società attrici andava applicato - stante la pacifica circostanza che le convenute *Deutsche Bank AG* e *Deutsche Bank London* hanno sede in Paesi dell'UE ma non in Italia - il Regolamento CE n.44/2001;
- nessun rilievo poteva legittimamente attribuirsi alle disposizioni della legge italiana di diritto internazionale privato (legge n. 218 del 1995), ovvero, *ratione temporis*, a quelle di cui alla Convenzione di Bruxelles, a torto evocate dalla difesa delle attrici;
- la competenza giurisdizionale del giudice italiano non poteva fondarsi, in particolare, sul criterio-base di cui all'art. 2 del Regolamento, che prevede la regola generale del foro del convenuto, essendo nel caso in esame tali fori da individuarsi, pacificamente, in quello tedesco e/o in quello del Regno Unito;
- neppure avrebbero potuto essere applicate le disposizioni di cui all'art. 5, n. 1) del regolamento, pur evocate dalle controparti nella causa di merito, poiché l'azione introdotta dinanzi al giudice milanese appariva fondata espressamente sulla responsabilità extracontrattuale delle convenute e non su di un qualunque titolo contrattuale;
- l'unica disposizione applicabile alla fattispecie sarebbe, invece, quella di cui al n. 3) del citato art. 5, secondo il quale la competenza giurisdizionale si radica "in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire": anche in questo caso, peraltro, restava esclusa la

competenza del giudice italiano in quanto l'evento dannoso, secondo la stessa prospettazione di parte attrice, sarebbe consistito nell'incauto investimento (o nella incauta concessione di credito) alle società del Gruppo Parmalat, operazioni che sarebbero state in qualche modo indotte dalle convenute con le loro condotte verso il Gruppo, onde nascondere lo stato di dissesto;

- non era infine invocabile, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana, la disposizione di cui all'art. 6, n. 1 del Regolamento, per avere alcune delle convenute società (ma non le ricorrenti e le ricorrenti incidentali) sede in Italia; ciò in quanto ad ogni singola banca era addebitabile una specifica condotta, autonoma e separata dalle altre, onde la imprevedibilità di una trattazione congiunta delle domande.

4. Le ricorrenti incidentali UBS Ltd e UBS AG aderiscono all'impostazione delle ricorrenti principali, con l'ulteriore specificazione, da parte della società UBS AG (avente sede in Svizzera), secondo la quale, nei suoi confronti, sarebbe applicabile (non il regolamento, ma) la Convenzione di Lugano del 2007 - rilievo peraltro non foriero di conseguenze giuridicamente rilevanti, essendo la disposizione di cui all'art. 5, n. 3) del citato strumento internazionale del tutto corrispondente a quella di cui all'art. 5, n. 3) della fonte del diritto UE.

5. La causa in corso davanti al Tribunale di Milano presenta, ai fini che occupano il collegio, le seguenti peculiarità:

- Ha ad oggetto una azione collettiva, introdotta con unico atto da più soggetti, aventi sede in vari Paesi membri dell'UE, di cui uno solo avente sede in Italia.
- Le convenute sono dodici società, bancarie ovvero finanziarie facenti capo a gruppi bancari, alcune aventi sede in Italia, altre aventi sede secondaria nel nostro Paese, altre ancora con sede legale in altri Paesi membri, una in Svizzera.
- Il *petitum* è unico per tutte le società attrici, che chiedono la condanna delle convenute al risarcimento del danno dalle stesse patito a seguito della perdita di valore delle azioni e delle obbligazioni emesse da società del Gruppo Parmalat, titoli che le stesse avevano acquistato (solo l'attrice *Famkfurter Sparkasse Anstalt* lamenta una perdita derivante dalla impossibilità di recuperare un proprio finanziamento) confidando nella solvibilità delle debtrici e nella genuinità delle operazioni intraprese dalle stesse con le convenute;
- La *causa petendi* è a sua volta unica: si assume che le convenute, in concorso fra loro ovvero attraverso condotte separate ma convergenti, avrebbero contribuito a creare la falsa rappresentazione della solvibilità delle società del Gruppo Parmalat attraverso la concessione di credito o la ideazione di operazioni di finanziamento tali da ingenerare un affidamento sulle prospettive di un debitore entrato invece in stato di conclamata insolvenza, cui era seguita la sottoposizione alla procedura di amministrazione

straordinaria e la perdita pressoché totale dell'investimento, oltre ad un danno di immagine.

6. Va ancora osservato, *in limine*, come nessuna delle parti attrici rivesta la qualità di "risparmiatore" - e conseguentemente di "consumatore" - essendo esse, *ictu oculi*, a loro volta società finanziarie - se non addirittura banche o investitori professionali.

7. Sempre preliminarmente, deve essere ulteriormente confermato il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Cass. SU n.2926 del2012) secondo il quale la giurisdizione si determina sulla base della domanda individuata con riferimento al cd. *petitum* sostanziale, identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, della *causa petendi*, ossia della oggettiva natura della situazione soggettiva giuridicamente tutelata dedotta in giudizio e individuata con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui essi sono rappresentazione. Ne consegue che tutte le considerazioni svolte dalle odierne ricorrenti in ordine alla legittimazione passiva di singole convenute, alla mancata prova del danno, alla incertezza circa l'individuazione delle singole condotte ascritte ad ogni convenuta, restano perciò solo estranee a questo giudizio, che ad oggetto esclusivamente la questione di giurisdizione.

8. Non può essere poi condiviso l'assunto difensivo delle ricorrenti, principali e incidentali, relativo alla mancata considerazione, da parte delle società attrici, del criterio del foro del convenuto, ex art. 2 del Regolamento e della corrispondente disposizione della Convenzione di

Lugano. Taluni degli enti convenuti sono, difatti, società aventi sede in Italia ed altri hanno, nel Paese, una loro sede secondaria. La circostanza secondo cui le ricorrenti non siano fra queste non può, pertanto, rappresentare un limite o un ostacolo all'esame della Corte della loro esclusiva posizione. La causa introdotta dalle attrici è difatti unica, e tale deve essere considerata anche ai fini che in questa sede rilevano.

9. La questione della applicazione, nel caso di specie, dell'art. 6 n. 1 del Regolamento – a mente del quale la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, "in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata di giungere a decisioni incompatibili" – va risolta avendo riguardo alla domanda proposta nella causa di risarcimento, non apparendo seriamente contestabile che essa, per come appare prospettata, si caratterizza *per la sua evidente unicità*, essendo demandata all'esclusiva cognizione giudice del merito (e non di questa Corte) l'accertamento se sia fondata o meno la tesi delle attrici, volta all'affermazione di una responsabilità solidale fra tutte le convenute.

9.1. A tanto consegue una preliminare valutazione *di correttezza dell'individuazione della A.G. italiana* così come formulata dalle attrici *in parte qua*, essendo pacifico che alcune delle società convenute in Italia

hanno la loro sede o sono comunque qui domiciliate, avendo una sede secondaria.

10. Sotto altro, concorrente profilo, quand'anche si ritenesse che il foro competente *quoad iurisdictionis* debba essere individuato sulla base dei criteri di competenza speciale di cui all'art. 5.3) del Regolamento, *la giurisdizione italiana sembra altrettanto correttamente radicata.*

10.1. Sulla base della più recente giurisprudenza della Corte di giustizia, infatti (Grande Sezione, procedimenti riuniti C-509/09 e C-161/10, aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale provenienti dalle Corti tedesca e francese), la norma sulla competenza speciale enunciata all'art.5, punto 3 del Regolamento, in deroga al principio della competenza dei giudici del domicilio del convenuto, trova il suo fondamento nell'esistenza *di un collegamento particolarmente stretto* tra una data controversia e i giudici del luogo in cui l'evento dannoso si è verificato, che giustifica un'attribuzione di competenza a questi ultimi giudici ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell'economia processuale.

10.2. Si legge, difatti, nella recente sentenza della CGUE, quinta sezione, del 18 luglio 2013 in causa C-147/12 - avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dallo *Howraetten för Nedre Norrland svedese*, che "occorre ricordare, da un lato, come, secondo una giurisprudenza costante, la norma di competenza speciale prevista - in deroga al principio della competenza dei giudici del domicilio del convenuto - dall'articolo 5, punto 3 del

regolamento n.44/2001 si basi sull'esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e i giudici del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto, il che giustifica un'attribuzione di competenza a questi ultimi in ragione della buona amministrazione della giustizia e di motivi di economia processuale (infatti, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, il giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire è quello di norma più idoneo a pronunciarsi in merito, segnatamente per motivi di prossimità rispetto alla controversia e di facilità nell'espletamento dell'istruttoria). Dall'altro, che l'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire», utilizzata dall'articolo 5, punto 3 del Regolamento n.44/2001, concerne sia il luogo in cui il danno si è concretizzato, sia il luogo del fatto generatore di tale danno, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta dell'attore, dinanzi al giudice dell'uno o dell'altro luogo ... che possono costituire un significativo collegamento dal punto di vista della competenza giurisdizionale, dato che ciascuno di essi può, a seconda delle circostanze, fornire un'indicazione particolarmente utile dal punto di vista della prova e dello svolgimento del processo”.

11. Sulla base di tali principi, ritiene il collegio che il nesso tra l'azione esercitata dalle società attrici e i giudici italiani sia reso evidente:

- dal fatto che il Gruppo Parmalat era italiano;
- dal fatto che in Italia si è aperta la procedura di amministrazione straordinaria delle società del Gruppo a seguito dell'insolvenza delle stesse;

- dal fatto che in Italia è stata esercitata l'azione penale in relazione alle responsabilità attribuite agli organi sociali per il dissesto del gruppo;
- dal fatto che in Italia appare indiscutibilmente realizzatosi quel collegamento probatorio e funzionale tra la *causa petendi* dell'azione esercitata dalle attrici e i fatti dedotti in giudizio.

11.1. Sotto altro profilo, non può ragionevolmente sostenersi che la citazione in giudizio di società aventi sede in Italia abbia avuto il solo scopo di radicarvi pretestuosamente la giurisdizione. Analogamente con quanto deciso da questa stessa Corte con la recentissima sentenza n. 26937 del 2 dicembre 2013, anche nel caso di specie va escluso *tout court* la predicabilità di una patente pretestuosità del cumulo soggettivo di domande sì come realizzato al solo fine di determinare lo spostamento della competenza giurisdizionale per ragioni di connessione, perché, ora come allora, dalla prospettazione della domanda - la cui fondatezza costituisce irredimibile questione di merito - risulta che ciascun convenuto non può astrattamente dirsi estraneo alla pretesa fatta valere in giudizio. Ed in questo come in quel caso, il fatto illecito prospettato, nel suo aspetto genetico, ha preso le mosse proprio dal territorio italiano.

11.2. Secondo la (erronea) prospettazione delle ricorrenti, al contrario, dovrebbe aver rilievo l'ormai desueto criterio del luogo del danno quale luogo del compimento della condotta illecita, tesi, come si è avuto modo di osservare poc'anzi, da tempo abbandonata dalla CGUE e da queste stesse

Sezioni Unite, come risulta dalla articolata motivazione dell'ordinanza n. 14654 del 5 luglio 2011 (Hume/Micoperi).

11.3. Infine, avuto riguardo alla tipologia della responsabilità per fatto illecito invocata dalle attrici, va considerato come, pur non essendo immediatamente sovrapponibile a quella (precontrattuale) "da prospetto infedele", come inquadrata da questa Corte nelle sue più recenti pronunce (ordinanze n. 8034 dell'8 aprile 2011 e n. 18092 dell'11 ottobre 2012, tra le altre), l'odierna vicenda risulti, *in parte qua*, quanto agli effetti sulla giurisdizione, ad essa del tutto equiparabile.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, dichiara la giurisdizione del giudice ITALIANO ordinario, cui rimette gli atti del processo anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, li 25.3.2014

IL PRESIDENTE

Kuy

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Anna PANTALEO

DEPOSITATO IN GANCELLERIA

del 14 LUG 2014



Il Funzionario Giudiziario
Anna PANTALEO